

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 260/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2127]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 264/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 505/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 506/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etilaurilarginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0264**: Regolamento (UE) n. 264/2014, del 14 marzo 2014 (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 22),
- **32014 R 0497**: Regolamento (UE) n. 497/2014, del 14 maggio 2014 (GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6),
- **32014 R 0505**: Regolamento (UE) n. 505/2014, del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32),
- **32014 R 0506**: Regolamento (UE) n. 506/2014, del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35).»

⁽¹⁾ GU L 76 del 15.3.2014, pag. 22.⁽²⁾ GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6.⁽³⁾ GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35.